

## Legge di Bilancio per il 2025

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 la L. 207/2024, la c.d. Legge di Bilancio per il 2025 in vigore dal 1.01.2025: qui sotto trovi tutte le principali novità di interesse.

### Aliquote Irpef

Art. 1, c. 2, lett. a)

- È resa strutturale la riduzione da 4 a 3 aliquote Irpef, modificando l'art. 11, c. 1 Tuir, secondo quanto già disposto, con riferimento all'anno 2024, dall'art. 1, c. 1 D.Lgs. 216/2023.
- Sono quindi confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall'anno 2025, per il calcolo dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:
  - a) **fino a 28.000 euro, 23%;**
  - b) **oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;**
  - c) **oltre 50.000 euro, 43%.**

### Detrazione per lavoro dipendente

Art. 1, cc. 2, lett. b), c. 3

- Con una modifica all'art. 13, c. 1, lett. a) Tuir, sono **elevate da 1.880 euro a 1.955 euro** le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai **redditi fino a 15.000 euro**.
- Conseguentemente, al fine di sterilizzare tale effetto, è modificato l'art. 1, c. 1, 1° periodo D.L. 3/2020, in modo che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del **trattamento integrativo** sia **diminuito di 75 euro**, rapportato al periodo di lavoro nell'anno (ossia all'importo della detrazione per lavoro dipendente con riferimento a redditi fino a 15.000 euro).

### Detrazioni per oneri

Art. 1, c. 10

- Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che siano a carico fiscale.
- L'importo base è pari a:
  - a) **14.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non a 100.000 euro;
  - b) **8.000 euro**, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
- Il coefficiente da utilizzare è pari a:
  - **0,50**, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
  - **0,70**, se nel nucleo familiare è presente 1 figlio fiscalmente a carico;
  - **0,85**, se nel nucleo familiare sono presenti 2 figli fiscalmente a carico;
  - **1**, se nel nucleo familiare sono presenti più di 2 figli fiscalmente a carico, o almeno 1 figlio con disabilità accertata, fiscalmente a carico.
- *Quindi, per i soggetti percipienti un reddito complessivo compreso tra 75.000 euro e 100.000 euro il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:*
  - **14.000 euro** qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
  - **11.900 euro** qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
  - **9.800 euro** qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
  - **7.000 euro** qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
- Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo superiore 100.000 euro** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è pari a:

- **8.000 euro** qualora il nucleo familiare comprenda 3 o più figli fiscalmente a carico (o almeno un figlio con disabilità accertata);
- **6.800 euro** qualora il nucleo familiare comprenda 2 figli fiscalmente a carico;
- **5.600 euro** qualora nel nucleo familiare sia presente 1 figlio fiscalmente a carico;
- **4.000 euro** qualora nel nucleo familiare non siano presenti figli fiscalmente a carico.
- Sono escluse dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite:
  - a) le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c) Tuir;
  - b) le somme investite nelle startup innovative, detraibili ai sensi degli artt. 29 e 29-bis D.L. 179/2012;
  - c) le somme investite nelle PMI innovative, detraibili ai sensi dell'art. 4, c. 9, 2ª parte del primo periodo, e c. 9-ter D.L. 3/2015.
- Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (**detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici**), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, **rilevano le rate di spesa** riferite a ciascun anno.
- Sono comunque esclusi dal predetto computo gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024:
  - ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. a) Tuir, ossia gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
  - ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. b) Tuir, ossia gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro;
  - ai sensi dell'art. 15, c. 1-ter Tuir, ossia un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
- Sono inoltre escluse, ai fini del citato computo, le rate delle spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir ovvero di altre disposizioni normative **sostenute fino al 31.12.2024**, nonché i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. f) e f-bis) Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31.12.2024.
- Il reddito complessivo è assunto **al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** e di quello delle relative pertinenze.

### Detrazioni per familiari a carico

**Art. 1, c. 11**

- Con una modifica all'art. 12, c. 1, lett. c), 1° periodo Tuir, è previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta **nella misura di 950 euro per ciascun figlio**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni **ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata**.
- *L'attuale formulazione della norma prevede che la detrazione spetti per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni.*
- La detrazione riconosciuta per i **familiari conviventi**, pari a 750 euro per ciascun soggetto ripartita pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, è **limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente**.
- Sono esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti che **non sono cittadini italiani** o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo **in relazione ai familiari residenti all'estero**.

### Limiti per fruibilità del regime forfetario

**Art. 1, c. 12**

- Per l'anno 2025, è elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è **precluso l'accesso al regime forfetario**.

### Auto in uso promiscuo a dipendenti

Art. 1, c. 48

- Per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan (art. 54, c. 1, lett. a), e) e m) D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di **nuova immatricolazione**, concessi in uso promiscuo con contratti **stipulati a decorrere dal 1.01.2025, si assume il 50%** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Acì elabora entro il 30.11 di ciascun anno e comunica al ministero dell'Economia, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31.12, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
- La predetta percentuale è **ridotta al 10% per i veicoli a batteria** a trazione esclusivamente elettrica e al **20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in**.

### Detrazioni spese per interventi edili

Art. 1, cc. 54-56

- Con una modifica all'art. 16-bis, c. 1 Tuir, sono anticipati i termini della **riduzione dal 36% al 30%** dell'aliquota di detrazione delle spese per **interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** degli edifici a far data **dal 1.01.2025**.

#### Ecobonus

- La detrazione prevista per l'**ecobonus** (art. 14 D.L. 63/2013, n. 63) spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
  - **36% delle spese sostenute nell'anno 2025;**
  - **30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.**
- **Sono esclusi** dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli **interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.
- La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è **innalzata al 50%** delle spese per l'anno 2025 (rispetto al 36%) e **al 36%** delle spese per gli anni 2026 e 2027 (rispetto al 30%), nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

#### Riqualificazione energetica

- In merito agli interventi di **riqualificazione edilizia** di cui all'art. 16bis Tuir, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda **pari al 36% delle spese sostenute nell'anno 2025 e al 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027**, fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a 96.000 euro** per unità immobiliare.
- **Sono esclusi** dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.
- Fermo restando il predetto limite, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al **50%** delle spese sostenute nell'anno 2025 e al **36%** delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.

#### Sismabonus

- La detrazione **sismabonus** (art. 16, cc. da 1-bis a 1-septies Tuir) spetta anche per le spese, documentate, sostenute negli **anni 2025, 2026 e 2027** nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al **36%** delle spese sostenute nell'anno 2025 e al **30%** delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027.
- La detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al **50%** delle spese sostenute per l'anno 2025 e al **36%** delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**.
- Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe

F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle **spese sostenute nel 2025** e con lo **stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro** previsto per il 2024.

### Superbonus

- In relazione al **superbonus**, è introdotto un nuovo c. 8-bis.2. all'art. 119 D.L. 34/2020 che stabilisce che la detrazione del 65% prevista dal c. 8-bis, 1° periodo, per le spese sostenute nell'anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, **alla data del 15.10.2024**, risulti:
  - a) **presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)**, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  - b) **adottata la delibera assembleare** che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  - c) **presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo**, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- È, inoltre, introdotto un nuovo c. 8-sexies all'art. 119 D.L. 34/2020, che riconosce la **facoltà di ripartire in 10 quote annuali** di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023, la detrazione spettante per le **spese sostenute dal 1.01.2023 al 31.12.2023**. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest'ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024.

### Memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi

Art. 1, cc. 74-77

- La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono effettuate mediante strumenti tecnologici che **garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico**. A tale fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è **sempre collegato** allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

*La modifica è volta a rendere **maggiormente integrati** il processo di certificazione fiscale (memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi) e quello di pagamento elettronico, facendo emergere in modo puntuale l'eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi. Si introduce un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.*
- L'applicazione della sanzione amministrativa **di euro 100 per ciascuna trasmissione**, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre (art. 11, c. 2quinquies D.Lgs. 471/1997), è estesa anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all'art. 2, c. 3 D.Lgs. 127/2015.
- La **sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000** prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (art. 11, c. 5 D.Lgs. 471/1997) si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
- Si applica la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione dell'obbligo di emettere ricevuta fiscale o scontrino fiscale, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, mediante gli strumenti tecnologici di cui al primo punto. Le medesime sanzioni si applicano anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (sopra descritto) allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.
- Le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1.01.2026**.

### Tracciabilità delle spese di trasferta

Art. 1, cc. 81-83

- Intervenendo sull'art. 51, c. 5 Tuir, riguardante il concorso alla formazione del **reddito da lavoro dipendente** delle **indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale**, delle spese di alloggio e di vitto, si specifica che i rimborsi delle **spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea** (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese **sono effettuate con metodi tracciabili**, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997 (**carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**).
- È aggiunto il c. 6-ter nell'art. 54 Tuir, riguardante la determinazione del **reddito da lavoro autonomo**, al fine di specificare che le spese relative a **prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici** relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili** di cui al punto precedente.
- Con l'aggiunta del c. 3-bis all'art. 95 Tuir, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, si specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, **sono deducibili** nei limiti previsti dal medesimo art. 95 **se effettuate con i metodi tracciabili**.
- Le **spese di rappresentanza** (art. 108, c. 2 Tuir) **sono deducibili** dal reddito imponibile **se effettuate con i metodi tracciabili**.
- Le disposizioni in merito alla tracciabilità delle spese deducibili **sono estese ai fini dell'Irap**.
- Le disposizioni sono applicabili a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024**.

### Esclusioni dal reddito imponibile dei lavoratori

Art. 1, cc. 390-391

- Per i **periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027**, in deroga a quanto previsto dall'art. 51, c. 3, prima parte del 3° periodo Tuir, non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei **beni ceduti e dei servizi prestati** ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro **per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale**.
- Il **limite è elevato a 2.000 euro** per i lavoratori dipendenti **con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati fiscalmente a carico.
- I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione **previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie** laddove presenti.
- Il limite più elevato si applica se il lavoratore dipendente **dichiara al datore di lavoro di avervi diritto**, indicando il codice fiscale dei figli.

### Riduzione transitoria della contribuzione per nuovi artigiani e commercianti

Art. 1, c. 186

- I **soggetti che si iscrivono nell'anno 2025 per la prima volta** alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell'Inps relativa agli esercenti attività commerciali possono chiedere una **riduzione transitoria della contribuzione, nella misura del 50%**.
- La riduzione è riconosciuta **per 36 mesi** e decorre dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società.
- La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedano riduzioni della contribuzione. *Di conseguenza, l'eventuale riduzione in esame al 50% assorbirebbe (in via transitoria) la riduzione derivante dal regime fiscale forfettario.*
- Per i casi in cui, in seguito alla riduzione al 50%, la contribuzione si commisuri su una base di calcolo inferiore a quella minima summenzionata, i mesi di assicurazione pensionistica da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata.
- La scelta della riduzione in esame è operata dall'assicurato mediante comunicazione telematica all'Inps.
- Sotto il profilo della disciplina dell'Unione europea, l'agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.
- La facoltà è ammessa **anche per i collaboratori familiari** che, nell'anno 2025, si iscrivono per la prima

volta in una delle suddette gestioni.

### Decontribuzione di lavoratrici madri

Art. 1, cc. 219-220

- Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, **a decorrere dall'anno 2025**, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un **parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.
- Le lavoratrici devono **essere madri di 2 o più figli** e l'esonero contributivo spetta **fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo**; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di 3 o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
- Per gli **anni 2025 e 2026** l'esonero non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, c. 180 L. 213/2023.
- L'esonero contributivo spetta a condizione che la **retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua**, salvo quanto disposto per le lavoratrici autonome.
- Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
- Entro 30 giorni dal 1.01.2025, con decreto sono disciplinate le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa.
- Per le **lavoratrici autonome** iscritte all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Inps nonché alla Gestione separata, il parziale esonero contributivo è **parametrato al valore del livello minimo di reddito** previsto dall'art. 1, c. 3 L. 233/1990.
- L'agevolazione è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

### Bonus elettrodomestici

Art. 1, cc. 107-111

- È istituito un contributo **per il 2025**, destinato agli utenti finali, per incentivare l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe non inferiore alla B e prodotti in Europa). L'obiettivo è ridurre i consumi elettrici domestici, migliorare l'efficienza energetica in tale ambito, sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e promuovere il corretto smaltimento e riciclo degli apparecchi sostituiti.
- Il contributo copre **fino al 30%** del costo di un singolo elettrodomestico, con un **limite massimo di 100 euro per ciascun elettrodomestico**. Il limite è **elevato a 200 euro per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro**. In ogni caso, ogni nucleo familiare può beneficiare del contributo per un solo elettrodomestico.
- Con decreto entro 60 giorni dal 1.01.2025 saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l'assegnazione del contributo, garantendo il rispetto del limite di spesa.

### Mutui "prima casa"

Art. 1, cc. 112-116

- È prorogata **al 31.12.2027** la possibilità di avvalersi della disciplina speciale che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa (art. 1, c. 48, lett. c) L. 147/2013) **dal 50% fino all'80%** della quota capitale le categorie prioritarie, qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a 40.000 euro annui** e per **mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile**, compreso di oneri accessori. Tali categorie prioritarie sono le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori.
- Le disposizioni di cui all'art. 1, cc., 9, 10, 11, 12 e 13 L. 213/2023 si applicano **sino al 31.12.2027**. In sintesi, si tratta delle norme che:

- prevedono l'inclusione, tra le categorie prioritarie, di famiglie numerose che rispettino determinate condizioni anagrafiche e reddituali;
  - dettano, in relazione alle domande presentate da tali famiglie, specifiche disposizioni concernenti, tra l'altro, la misura massima della garanzia concedibile e la misura dell'accantonamento di un coefficiente di rischio;
  - prevedono ulteriori disposizioni applicabili alle agevolazioni in parola nei casi di surroga del mutuo originario.
- Il Fondo di garanzia per la prima casa è riconosciuto **esclusivamente, e non più prioritariamente**, per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.
  - È **esteso da 1 a 2 anni** il periodo di tempo previsto **per l'alienazione di immobili da destinare a prima abitazione** per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.

### Bonus per nuove nascite

Art. 1, cc. 206-208

- Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2025 è riconosciuto un **importo una tantum pari a 1.000 euro**, erogato **nel mese successivo al mese di nascita o adozione**.
- L'importo, che **non concorre alla determinazione del reddito complessivo**, è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'importo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente **non superiore a 40.000 euro annui**.
- Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente utile ai fini del riconoscimento dell'importo non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale.
- L'importo è **corrisposto, a domanda, dall'Inps**, che provvede alle relative attività.
- L'Inps provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa, con decreto si provvede a rideterminare il valore annuo dell'importo e il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

### Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0

Art. 1, cc. 427-429

- Il credito d'imposta Transizione 5.0 **può essere riconosciuto**, in alternativa alle **imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente**.
- È **incrementata la maggiorazione** riconosciuta, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, nei termini che seguono:
  - al **130% del costo** per i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5% di cui all'art. 12, c. 1, lett. a) D.L. 181/2023 (nella versione previgente non era prevede alcuna maggiorazione, ma si considerava il 100% del costo);
  - al **140% del costo** (anziché al 120%) per i moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) D.L. 181/2023;
  - al **150% del costo** (anziché al 140%) per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0% di cui all'art. 12, c. 1, lett. c) D.L. 181/2023.
- È disposta la **riduzione da 3 a 2 soglie di investimento**, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta. Nello specifico, l'aliquota del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro è pari al 35% (nella versione previgente era pari al 15%). Conseguentemente, è soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 20%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10%, per il quale la previgente formulazione

prevedeva l'aliquota del 15%. È inoltre soppresso il riferimento alla misura dell'incremento del credito d'imposta al 25%, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15%, per il quale la previgente formulazione prevedeva l'aliquota del 15%.

- Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero, in alternativa, del locatario.
- Sono fornite le seguenti indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi:
  - si definisce la misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi (rispettivamente pari al 3% ed al 5%), per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla L. 232/2016 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  - la riduzione dei consumi energetici si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3% e al 5%.
- Il credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea (art. 9 regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
- Le disposizioni si applicano a tutti gli **investimenti effettuati a decorrere dal 1.01.2024** e tali norme integrano e modificano le disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 38, c. 17 D.L. 19/2024.
- La possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d'imposta sopra descritti è **subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE**, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

## Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0

Art. 1, cc. 445-448

- È rimodulato il termine entro il quale è riconosciuta l'agevolazione fiscale di cui all'art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020 alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». In particolare, la validità del credito di imposta dettagliati nell'allegato A annesso alla L. 232/2016 è **limitata al 31.12.2024**, anziché fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Il medesimo credito d'imposta di cui all'art. 1, comma 1057-bis L. 178/2020 è riconosciuto, per gli **investimenti effettuati dal 1.01.2025 al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026**, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, **nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro**. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro il 31.12.2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- È **abrogato** l'art. 1, c. 1058-ter L. 178/2020, che riconosce il **credito d'imposta del 10%** alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B alla L. 232/2016, fino al 31.12.2025, ovvero entro il 30.06.2026, a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una **comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato**, sulla base del modello di cui al D.Mimit 24.04.2024. Per tali finalità, con apposito decreto sono apportate le necessarie modificazioni al predetto D.Mimit 24.04.2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.
- Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'art. 1, c. 1057-bis L. 178/2020, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare

del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito Internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

#### Obbligo PEC per amministratori società

Art. 1, c. 860

- Con una modifica all'art. 5, c. 1 D.L. 179/2012, è disposta l'estensione **dell'obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** anche agli **amministratori di imprese costituite in forma societaria**.